



00450/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

ASSISTENZA ALTRO

Ud. 27/10/2022 - CC

R.G.N. 29597/2021

Cass. 450
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29597-2021 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

- ricorrente -

contro

....., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avvocato MARIA QUARANTA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BAIO;

- controricorrente -

copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c.

Aut.

970
2

avverso la sentenza n. 631/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

ALF.

RILEVATO CHE:

la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Lecco, ha accertato il diritto di [redacted] a percepire la pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, avendo valutato illegittimo il diniego opposto dall'INPS per avere la richiedente superato il requisito anagrafico (67 anni) richiesto dalla legge;

la Corte di merito, richiamato l'art. 19 della l. 118 del 1971, ha rilevato che la pensione d'inabilità è sostituita automaticamente dall'assegno sociale al raggiungimento di una determinata età anagrafica, a partire dal 2013 progressivamente innalzata in forza di svariati decreti e, da ultimo, ad opera del DM 5.12.2017, che ha fissato il requisito a 67 anni a far data dall'1.01.2019, accrescendo di tre mesi il limite di età che, fino al 31.12.2018, si fermava a 66 anni e 7 mesi;

nel caso in esame, la richiedente, nata il 22.05.1952, alla data della domanda amministrativa (4.03.2019) con cui chiedeva il riconoscimento dell'invalidità ai fini del godimento della pensione, possedeva il requisito anagrafico, non avendo ancora compiuto i 67 anni, limite massimo entro il quale era possibile godere della prestazione alla stregua della legge *ratione temporis* applicabile nell'anno 2019;

misit

la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo;

[redacted] ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l. 118/1971, nonché dell'art. 8 del dlg.vo 509/88 e dell'art. 3 co 6 e 7 della legge 335/1995, dell'articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 2010; dell'art. 18, comma 4, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011; degli artt. 8 e 24, commi 12-13, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214 del 2011", per non essersi, la Corte territoriale, conformata al principio secondo cui le prestazioni di invalidità civile non possono essere riconosciute in favore

di soggetti il cui stato si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dell'età prevista dalla legge in vigore, così come modificata periodicamente in base alla crescita dell'aspettativa di vita; poiché nella specie, la legge per il 2018 (art. 18 co.4 della L. n. 111/2011 e D.M. attuativo) fissava l'età a 66 anni e 7 mesi, la richiedente non avrebbe avuto diritto alla prestazione, avendo già superato, alla data della domanda, il requisito anagrafico previsto dalla legge applicabile *ratione temporis* alla fattispecie; calcolando il requisito anagrafico dalla data di nascita a quella di presentazione della domanda, la richiedente il 4.03.2019 possedeva più di 66 anni e 7 mesi, e, quindi, avrebbe potuto tutt'al più aspirare ad ottenere l'assegno sociale, ma non la pensione; in sostanza, secondo il ricorrente l'individuazione della legge *ratione temporis* applicabile in materia di requisito anagrafico va individuata con riferimento alla data di nascita dell'istante e non a quella di presentazione della domanda amministrativa;

il motivo non merita accoglimento;

va ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello, fondato su una piana interpretazione letterale del dettato legislativo, che, stante la successione di norme nel tempo le quali hanno gradualmente innalzato l'età anagrafica per accedere alla prestazione pensionistica di tre mesi in tre mesi, in relazione alla crescita dell'aspettativa di vita, conducono alla conclusione che la richiedente, nata il 22.05.1952, alla data di presentazione della domanda per ottenere la pensione d'inabilità (15.03.2019), non possedeva ancora 67 anni, corrispondenti al requisito anagrafico introdotto a far data dall'1.01.2019;

in definitiva, correttamente la decisione gravata ha affermato che il possesso del requisito anagrafico utile al conseguimento della prestazione va valutato con riferimento alla legge *ratione temporis* applicabile al momento di presentazione della domanda, poiché tale criterio è il solo compatibile con la previsione di un meccanismo di progressivo adeguamento dell'età all'aspettativa di vita, sì come finalizzato a politiche di contenimento della spesa pubblica pensionistica;

in base a quanto stabilito dall'art. 3, co.6, L. n. 335 del 1995 al raggiungimento del requisito anagrafico la prestazione è sostituita dall'assegno sociale, e, pertanto, l'innalzamento del requisito anagrafico per usufruire della pensione, provoca altresì il differimento del riconoscimento dell'assegno sociale in via sostitutiva della prestazione originaria;

a tal uopo la Corte territoriale ha opportunamente precisato, ai fini della positiva risoluzione della controversia, che rimane irrilevante che la richiedente, dopo poche settimane, raggiunti i 67 anni, avrebbe ottenuto l'assegno sociale, poiché in ogni caso, essendo ancora in possesso del requisito anagrafico (oltre che quello sanitario) alla data della richiesta originaria, l'INPS non avrebbe dovuto negarle, sia pure se solo per pochi mesi, il riconoscimento diritto alla pensione;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 27 ottobre 2022

Depositato in Cancelleria



oggi, 11/21/2023

Luciano Vercè

Il Presidente

Margherita Maria Leone